

Reverenti infini, Signori, come
mediante un regolamento da approvare
con Reale Decreto, verranno stabilite
le norme per agevolare l'esecuzione
Della Legge.

Della Legge 17. Giugno 1851; colla
quale si addeggia alla tassa sul pagamento
di una tassa proporzionale le
mutazioni che si operano per
morte fra ascendenti e discendenti;
mi ascirvo a pregio di presentarvi,
o Signore, un progetto di
Legge, che sopprimendo la tassa
graduale, prescrive il pagamento
del diritto proporzionale sul
montare delle costituzioni di voto
confidato, delle donazioni e degli
assegnamenti.

Considerando poi che tali
costituzioni, donazioni ed assegnamenti,
sonno in generale una anticipata
immissione dell'erede o erede nel
possesso di quei beni che per ragione
ereditaria spettare gli potrebbero
alla morte dell'assegnante, per ve-
coli razionale che la quantità dei
diritti, dovessero, fino ad un certo
punto, seguire le gradazioni di
parentela stabilite dalla citata Legge
17. Giugno 1851, ma non oltre passare
la tassa del cinque per cento, poiché
un tributo maggiore potrebbe per
avventura essere di ostacolo all'effettua-
zione di quelle liberalità che nei
contratti di matrimoni si fanno
anche da persone meno strette da

vincoli di fidejussione, o non per atti
con future sposi.

Esenzione da ogni tassa
di cui godono le cauzioni prestati
negli atti di matrimonio, non essendo
più conforme alle precedenti disposi-
zioni. Debbono le medesime scattare
in tassa come le altre cauzioni.

Spivchè trattasi di modificare
in qualche parte le tariffe vigenti
sui diritti d'insinuazione, ho creduto
opportuno d'introdurre nel nuovo
disposizioni che per ragione di
uniformità, potrebbero trovare luogo nell'
attuale progetto.

tali Disposizioni sono quelle
formanti oggetto degli ultimi tre
articoli, e sono dirette ad esonerare
il Patrimonio dello Stato dall'
obbligo di pagare i diritti d'
insinuazione relativi a contratti le
di cui spese dovessero essere a di-
lui carico; e ad esonerare del pari
i Monti di pietà e le casse di
risparmio dall'obbligo d'insinuare
gli atti di vendita sugli incanti
degli oggetti mobili depositati a
pagare.

Diffatti il pagamento dei
diritti a carico del Patrimonio
dello Stato, non produce sostanzialmente

verun'altra alla Finanze, e cede
soltanto obbligatoria la diversione
di fondi d. St. um. per introitarli
in altra delle Casse pubbliche, con
grave Disturbo delle rispettive
Amministrazione.

Quanto infine alla proposta
esenzione in favore dei Monti di
pietà e della Cassa di risparmio,
essa sarebbe fondata sui particolari
riguardi di cui questi stabilimenti
son' suscettibili.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Articolo 1°

Contratti di matrimonio e gli atti d'emancipazione, e di adozione, oltre al detto fisco stabilito dagli Art. 36 e 45. Della tariffa sui diritti d'insinuazione approvata con R. Decreto del 22. Marzo 1816 e di cui nel Manifesto Camerale dell'1. Successivo esp. si, ed al relativo numero prescritto dalla Legge del 22. Giugno 1850, saranno sottoposti al pagamento di una tassa proporzionale, sul montare delle costituzioni di note con fu edello, delle donazioni, e degli assegnamenti, qualunque sia la natura dei beni costituiti, donati ed assegnati.

Tali contratti ed atti non saranno quindi più soggetti al pagamento dei diritti graduali portati dagli Articoli 36 e 45. Della surferita Tariffa.

Articolo 2°

La tassa proporzionale di cui al precedente articolo, verrà corrisposta nelle quote infra designate, cioè:

- 1. 1 per cento tra ascendenti e discendenti
- " 2 per cento tra fratelli, sorelle e conjugi
- " 3 per cento tra prozii, pronipoti, zii e nipoti.
- " 5 per cento tra altri parenti, ed affini, ovvero tra estranei.

Articolo 3°

Quando la costituzione di note, sia fatta dalla sposa, sarà dovuta la tassa dell'uno per cento.

Articolo 4^o

Per le donazioni, il di cui effetto dipende da un avvenimento incerto, stipulate nei contratti di matrimonio, la tassa sarà dovuta allo ipocando, sarà verificato l'avvenimento.

Articolo 5^o

Le cauzioni da chiunque prestite negli atti di matrimonio, e in tutti soggetti a diritti proporzionali stabiliti dalle vigenti tariffe di insinuazione

Articolo 6^o

Gli Instrumenti che si stipolano nell'interesse del Patrimonio dello Stato e delle Amministrazioni di esso, saranno insinuati senza pagamento di diritto, per la quota, che, secondo la natura di contratti, ed a termini di Legge, dovranno a carico dello stesso Patrimonio delle Amministrazioni suddette.

Articolo 7^{mo}

Sono esenti dalla formalità dell'insinuazione gli atti o Verbali di deliberamento, cui si procede dalle Amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili di qualunque valore, che appartengono allo Stato stesso.

Articolo 8^o

Sono pure esenti da tale formalità gli atti o Verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di Pietà, o presso le Casse di risparmio, qualunque sia il loro valore.

Pietro Lombrardi

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Ministro delle Finanze autorizzato a ritirare
dalla Camera dei Deputati il progetto di legge relativo all'
imposizione di un diritto proporzionale sul montante delle
Istituzioni di dotazione, delle donazioni degli alligueramenti
presentate nella tornata del 9 Marzo 1852
Data Torino l. 8 Aprile 1852.

Vittorio Emanuele

C. Casati